



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongì,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,
P. Bisi, C. Callegaro, A. Forte,
B. Garbelli, G.A. Lanfranchi,
R. Redeghieri, A. Sterli,
E. Valcarenghi, C. Valsiglio

Stampa
Color Art Srl - Via Industriale, 24/26
25050 Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 21.07.2025

RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 8-9/2025

Opinione	- Collegato lavoro. Per il contrasto all'assenteismo una procedura più snella	3
-----------------	---	----------

Legislazione

Novità	- Trasferite dei lavoratori	4
	- Integrazione al reddito 2025 per le lavoratrici madri con 2 o più figli	8

Prassi

Agenzia Entrate	- Novità per auto concesse in uso promiscuo	12
	- Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo	16
	- Tassazione delle mance nei settori turismo e ristorazione	20
	- Sospensione invio di comunicazioni e inviti in agosto e dicembre	22
Ministeri	- Patente a crediti e riconoscimento di crediti aggiuntivi	24
	- Riqualficazione del rapporto e patente a crediti	28
Inps	- Esonero contributivo "bonus giovani" e U.L.A.	30
	- Incentivo al posticipo del pensionamento	32
	- Contributi Inps 2025 coltivatori diretti, coloni, mezzadri, Iap	36
	- Contributi Inps 2025 per piccoli coloni e compartecipanti familiari	38

Pratica d'ufficio

Adempimenti	- Annullamento o riduzione del secondo o unico acconto per l'Irpef da modello 730	40
	- Personale addetto all'attività per ISA imprese	42
Sicurezza sul lavoro	- Rischio microclimatico e sicurezza sul lavoro	44
	- Nuovo accordo Stato-Regioni 2025 in tema di sicurezza	46
Retribuzione	- Conguagli del modello 730/2025	48
Contratti	- Ccnl cemento, calce, gesso e malte	54

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di agosto 2025	60
	- Adempimenti mese di settembre 2025	62
Notizie in breve		64



Sophora tetraptera

Kowhai è il nome comune di una specie di sofora di origine neozelandese, *Sophora tetraptera*, che cresce in forma di grande arbusto o piccolo albero semideciduo o semi-sempreverde, alto 4-12 m, con portamento espanso a volte pedulo.

I fiori giallo-oro sono particolarmente interessanti per i petali a carena di forma tubolare, portati pendenti, che producono baccelli secchi, scanalati e nodosi, lunghi 100-280 mm, contenenti semi gialli e duri.

In Nuova Zelanda si trova negli habitat forestali costieri dell'entroterra, lungo i fiumi e all'interno della macchia bassa e delle foreste dove predilige aree umide con terreni neutri, sub-acidi o debolmente alcalini.

Fuori dai luoghi di origine - è presente allo stato naturale anche in Cile - si incontra raramente, per lo più negli orti botanici e negli arboreti destinati allo studio e alla conservazione delle specie vegetali. Tanto è vero che sono quasi assenti i produttori di piante per la vendita.

Se decidete di piantarla nel vostro giardino, destinatele un posto al sole, ben riparato per l'inverno - tollera brevi periodi a -10°C - e ben drenato. Sappiate che i semi sono tossici per la presenza di citisina, un alcaloide naturale simile alla nicotina ed egualmente velenoso per l'azione sui recettori nicotinici nel cervello, che si trova in altre specie vegetali molto comuni nelle nostre zone, come il maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*) anche quest'ultimo con fiori gialli papilionacei. Che il giallo sia un segnale di avvertimento?

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

TASSAZIONE DELLE MANCE NEI SETTORI TURISMO E RISTORAZIONE

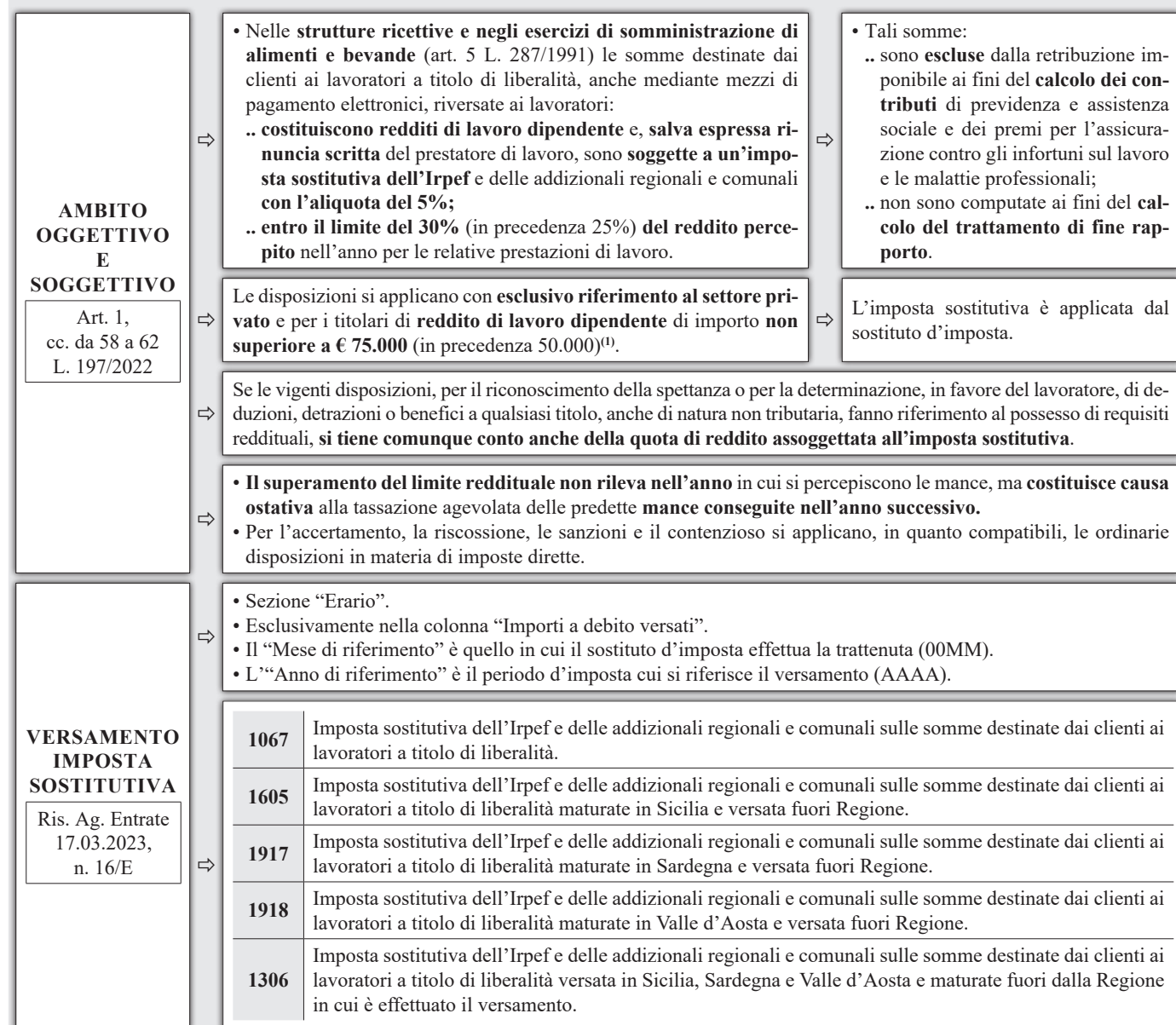
Art. 1, cc. 58-62 L. 29.12.2022, n. 197 - Art. 1, c. 520 L. 30.12.2024, n. 207 - Circ. Ag. Entrate 29.08.2023, n. 26/E - Circ. Ag. Entrate 16.05.2025, n. 4/E - Ris. Ag. Entrate 17.03.2023, n. 16/E

In materia di agevolazioni concesse al personale impegnato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, il comma 520 legge di Bilancio 2025 modifica i commi 58 e 62 dell'art. 1 legge di Bilancio 2023, concernente il regime di tassazione sostitutiva delle somme rilasciate a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del predetto settore economico (c.d. mance).

La prima modifica riguarda la determinazione dell'ammontare massimo delle mance percepite dal lavoratore da assoggettare a tassazione sostitutiva. Tale ammontare è pari al 30% (in luogo del 25%) del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno.

La seconda modifica si riferisce alla condizione reddituale per l'accesso al regime di tassazione sostitutiva ed estende l'ambito soggettivo ai lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 75.000 (in luogo di € 50.000).

SCHEMA DI SINTESI

Nota⁽¹⁾

- In merito alla determinazione del requisito reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il limite reddituale di € 75.000 è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
- Ai sensi dell'art. 51, c. 1 Tuir, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (**principio di cassa allargato**).

APPROFONDIMENTI

MODALITÀ
APPLICATIVE

- La base di calcolo cui applicare il 30% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

- Il limite annuale del 30% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione **rap-presenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.**

ADEMPIMENTI
DEL DATORE
DI LAVORO

- L'applicazione dell'imposta sostitutiva presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di € 75.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d'imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

- Nell'applicare l'imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori **ricevono in denaro.**
- Il sostituto d'imposta, se è stato l'unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva, mentre, in caso contrario, l'applicazione dell'imposta sostitutiva avverrà a condizione che **il lavoratore attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.**

- **Il sostituto deve indicare separatamente nella Certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.**

- Ai fini Iva, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano **movimentazioni finanziarie fuori campo Iva** e, pertanto, non incrementano il volume d'affari del datore di lavoro. Nondimeno, atteso che la percezione e il riversamento delle mance per il tramite del datore di lavoro costituiscono, come detto, una mera movimentazione finanziaria, ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro.
- È rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.

ADEMPIMENTI
DEL
LAVORATORE

- Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta **l'insussistenza del diritto** ad avvalersi del regime sostitutivo nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d'importo superiore a € 75.000, se conseguiti presso datori di lavoro diversi.
- Il medesimo lavoratore deve, altresì, comunicare al datore di lavoro, ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili, **l'importo del reddito percepito** per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.

- Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro **l'eventuale rinuncia al regime agevolato.**

- **La rinuncia del lavoratore può essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità operative, fermo restando l'obbligo della forma scritta.**

- In conseguenza della **rinuncia espressa formulata dal lavoratore**, l'intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d'imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
- In tal caso il sostituto deve comunque indicare separatamente nella certificazione unica le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva, per la quale l'agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

- **In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro**, atteso che il regime di tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l'imposta sostitutiva.
- Tuttavia, se il sostituto d'imposta rileva che la tassazione sostitutiva è **meno vantaggiosa** per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest'ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.

Esempio



Dichiarazione ai fini della tassazione sostitutiva delle mance



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- MODULISTICA

ANNULLAMENTO O RIDUZIONE DEL SECONDO O UNICO ACCONTO PER L'IRPEF DA MODELLO 730

D.P.R. 4.09.1992, n. 395 - D.L. 2.03.1989, n. 69 - D.M. Finanze 31.05.1999, n. 164

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2025 è trattenuto l'importo della seconda o unica rata di acconto per l'Irpef e/o cedolare secca, come indicato sul Modello 730/4. Se tale retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%. Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, nel quadro F, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l'anno 2025 deve indicare nella casella 2 del medesimo rigo i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d'imposta.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare l'apposita casella 3 del rigo F6; se ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare nella colonna 4 del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta.

Per quanto attiene la cedolare secca, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare la casella 5 del rigo F6; se invece ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare la minore somma da trattenere a cura del sostituto d'imposta nella colonna 6 del rigo F6.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 10.10.2025 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

I contribuenti, infatti, possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 4, c. 2, lett. b) e c) del D.L. 69/1989. Si rammenta che non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef e/o cedolare secca.

SCHEMA DI SINTESI

COMUNICAZIONE RIDUZIONE ACCONTO

Art. 2, c. 9
D.P.R. 395/1992
Art. 19, c. 6
D.M. Finanze
164/1999



Ai contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale è consentito ridurre la misura degli acconti Irpef mediante comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che si ritengono dovute.



- Tale comunicazione si effettua:
.. per la 1ª rata di acconto: in sede di dichiarazione;
.. per la 2ª o unica rata di acconto: mediante **apposita comunicazione al sostituto d'imposta datore di lavoro, da presentare entro il 10.10.2025.**



Tale eventualità può verificarsi, ad esempio, per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi.

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

Art. 4, c. 2,
lett. b) e c)
D.L. 69/1989



- Le disposizioni concernenti gli **interessi** e la **soprattassa** per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti Irpef **non si applicano**:
.. in caso di insufficiente versamento della 1ª rata, se l'importo versato **non è inferiore al 40%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
.. in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.



Per il mancato o insufficiente versamento dell'acconto, il contribuente può avvalersi del **ravvedimento operoso**.

MODULISTICA

Esempio



Richiesta di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto

Oggetto: Comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell'Irpef e/o cedolare secca.

Il/la sottoscritto/a Rossi Oscar nato/a Brescia il 29.06.1974
 codice fiscale RSSSCR74H29B157E residente a Brescia
 Via / P.zza Dei Mandorli, n. 8 dipendente dalla Ditta Bianchi S.r.l.

Visti

- l'art. 2, c. 9 del D.P.R. 4.09.1992, n. 395;
- l'art. 4, c. 2 del D.L. 2.03.1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27.04.1989, n. 154;
- l'art. 19, c. 6 del D.M. Finanze 31.05.1999, n. 164

Comunica

di volersi avvalere della facoltà di cui alle predette disposizioni e

Chiede

sotto la propria esclusiva responsabilità che, nella retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2025, sia trattenuto il seguente importo a titolo di secondo o unico acconto Irpef e/o dell'addizionale comunale e/o cedolare secca per l'anno 2025.

- Importo da trattenere a titolo di secondo o unico acconto Irpef: € 0,00
- Importo da trattenere a titolo di secondo o unico acconto cedolare secca: € 0,00
- Importo da trattenere a titolo di secondo o unico acconto dell'addizionale comunale: € 0,00

Distinti saluti.

Brescia, 10.10.2025

In fede

Oscar Rossi

Tavola

Compilazione quadro F modello 730/2025

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2025 E RATEAZIONE DEL SALDO 2024														
F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	X	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore			Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	X	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore						
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	X	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore			Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)		Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto crypto attività		Versamenti di acconto crypto attività in misura inferiore				
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IVIE		Versamenti di acconto IVIE in misura inferiore			Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IVAFE		Versamenti di acconto IVAFE in misura inferiore			Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto lezioni private		Versamenti di acconto lezioni private in misura inferiore	

ACCONTO IRPEF

- La misura dell'acconto dell'Irpef è pari al 100% dell'imposta dichiarata.

Art. 11, c. 18
D.L. 76/2013